

299.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	7797	Disegno di legge di conversione S. 1741 (approvato dal Senato) n. 3548:	
		(Articolo unico)	7703
		(Articoli del relativo decreto-legge)	7704
Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di documento)	7796	Documenti ministeriali (Trasmissione)	7796, 7797
Corte dei conti (Trasmissione di documenti)	7796	Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Annunzio)	7796
Disegni di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza dei relativi decreti-legge)	7795	Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e di autorizzazione a procedere a sequestro e perquisizione domiciliare (Annunzio)	7795
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato)	7795	Interrogazioni (Annunzio)	7799
Disegno di legge S. 1381 (approvato dal Senato) n. 3411:		Missioni vevoli nella seduta del 25 gennaio 1994	7795
(Articoli)	7709	Nomine ministeriali (Comunicazione)	7798
(Emendamenti)	7780	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	7796
(Ordini del giorno)	7788	Proposte di legge (Trasmissione dal Senato)	7795
Disegno di legge di conversione n. 3408:		Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7798
(Articolo unico)	7693	Richieste ministeriali di parere parlamentare	7797
(Articoli del relativo decreto-legge)	7694	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7799
(Emendamento)	7694	ERRATA CORRIGE	7799
Disegno di legge di conversione S. 1685 (approvato dal Senato) n. 3550:			
(Articolo unico)	7697		
(Modificazioni apportate in sede di conversione)	7698		
(Articoli del relativo decreto-legge)	7699		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1993, N. 480, RECANTE MO-
DIFICA DELL'ARTICOLO 10 , COMMA 3, DELLA LEGGE 4
MAGGIO 1990, N. 107, CONCERNENTE DISCIPLINA PER LE
ATTIVITÀ TRASFUSIONALI RELATIVE AL SANGUE UMANO
ED AI SUOI COMPONENTI E PER LA PRODUZIONE DI
PLASMADERIVATI (3408)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

La Commissione propone la non conversione.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

« 3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere dotati di adeguate dimensioni, essere ad avanzata tecnologia, avere uno stabilimento di frazionamento e di produzione sul territorio nazionale ed essere in grado di produrre almeno albumina, immunoglobuline di terza genera-

zione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo le più moderne conoscenze relative alla sicurezza trasfusionale del paziente ricevente. ».

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede al riordino della materia.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO
ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: uno stabilimento di frazionamento e di produzione con le seguenti: lo stabilimento idoneo a ricomprendere il ciclo completo di frazionamento e di produzione.

1. 1.

Calderoli, Petrini.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1685. — CONVERSIONE IN
LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26
NOVEMBRE 1993, N. 478, RECANTE PROROGA DI TRATTA-
MENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
(APPROVATO DAL SENATO) (3550)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, recante proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE
DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478**

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « 31 luglio 1994, nel caso » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1994, anche nel caso » e sono soppresse le parole: « , sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7, commi 5 e 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 »;

al comma 2, le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 5 e 6 ».

All'articolo 2, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono istituiti, utilizzando il personale già in servizio, presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi, in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, dei contratti di solidarietà, nonché sulle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni.

2-ter. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purché non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e purché il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Fino al 31 luglio 1994, nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può, sentito il Comitato di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Tale proroga non opera per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI.

ARTICOLO 2.

1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti *pro-capite* stabiliti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del medesimo decreto.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1741. — CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1993, N. 527, RECANTE MODALITÀ RELATIVE AL RECUPERO DELLE SOMME DI NATURA TRIBUTARIA E DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DOVUTE DAI SOGGETTI COLPITI DAGLI EVENTI CRIMINOSI DI ROMA E DI FIRENZE (APPROVATO DAL SENATO) (3548)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-
legge 20 dicembre 1993, n. 527, recante
modalità relative al recupero delle
somme di natura tributaria e del contri-
buto a favore del Servizio sanitario nazio-
nale dovuti dai soggetti colpiti dagli
eventi criminosi di Roma e di Firenze.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. I soggetti colpiti dagli eventi criminosi verificatisi a Roma e a Firenze, rispettivamente, il 14 maggio 1993 ed il 27 maggio 1993, per i quali è stato disposto con decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria e del contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, devono corrispondere, senza il pagamento degli interessi, le somme dovute e non versate per effetto del differimento stesso, decorrente dalle date sopra indicate, secondo le modalità e le scadenze sotto elencate:

a) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le operazioni relative alle liquidazioni periodiche i cui termini scadevano nel periodo di differimento, devono essere comprese nella dichiarazione relativa all'anno 1993 e l'imposta dovuta sulla base della dichiarazione stessa deve essere corrisposta in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 5 marzo 1994 ed il 5 settembre 1994;

b) i versamenti delle imposte sui redditi relativi alla dichiarazione per il periodo di imposta 1992, devono essere effettuati in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 settembre 1994. Gli acconti relativi al periodo di imposta 1993 devono essere versati in due rate, di

pari importo, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994;

c) le ritenute alla fonte non versate nel periodo per il quale è stato disposto il differimento devono essere ripartite in quattro rate trimestrali, scadenti:

1) per i soggetti colpiti dagli eventi di Roma, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di maggio e giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

2) per i soggetti colpiti dagli eventi di Firenze, tra il 1° ed il 15 gennaio 1994, con riferimento alle ritenute non versate nel mese di giugno 1993; tra il 1° ed il 15 marzo 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di luglio e agosto 1993; tra il 1° ed il 15 giugno 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di settembre e ottobre 1993; tra il 1° ed il 15 settembre 1994, con riferimento alle ritenute non versate nei mesi di novembre e dicembre 1993;

d) il recupero dei tributi iscritti a ruolo e non corrisposti, anche in materia di tributi locali, per effetto del differimento disposto con il decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219, deve essere effettuato a decorrere dal mese di febbraio 1994, mediante pagamento dilazio-

nato in sei rate, di pari importo, scadenti alle date stabilite dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il recupero dei tributi locali riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo non disciplinato dalle disposizioni che precedono deve essere effettuato in dodici rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 1994;

e) il versamento delle somme dovute e non corrisposte, relative al contributo a favore del Servizio sanitario nazionale, deve essere effettuato in due rate, di pari importo, da corrispondere, rispettivamente, entro il 31 gennaio 1994 ed il 30 aprile 1994.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire trecento milioni per l'anno 1993, si provvede mediante ri-

duzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6656 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1381. — DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE — LEGGE COMUNITARIA 1993 (APPROVATO DAL SENATO) (3411)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
SPECIALE*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

ART. 1.

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A.

2. Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata, senza che siano introdotte nuove norme

di principio, la scadenza del termine è prorogata di sei mesi.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

* N.B. — Per gli allegati al disegno di legge si veda lo stampato n. 3411-A, pagg. 61-97.

ART. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa).

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi dettati negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la

pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli suindicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni suindicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongano particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) sarà previsto, se non in contrasto con la disciplina comunitaria, che l'onere di prestazioni o controlli da eseguirsi a cura di uffici pubblici in applicazione delle direttive da attuare sia posto a carico dei soggetti interessati;

g) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, ap-

portando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

h) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

ART. 3.

*(Modificazione dell'articolo 4
della legge 9 marzo 1989, n. 86).*

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto è sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ».

ART. 4.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare).*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.

2. Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.

ART. 5.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via amministrativa).*

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato E.

ART. 6.

(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489).

1. La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, è differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.

3. La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, è estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.

4. La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, è sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

6. All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: « venti giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni ».

7. Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

ART. 7.

*(Delega al Governo
per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie).*

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La delega sarà esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.

ART. 8.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.

2. I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.

3. Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico è emanato anche in mancanza di detto parere.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA

CAPO I.

LIBERA CIRCOLAZIONE.

ART. 9.

(Riconoscimento dei titoli professionali: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/51/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definire i parametri per individuare i titoli e le attività professionali che rientrano tra quelle contemplate dalla direttiva con particolare riferimento alla lettera f) dell'articolo 1 della direttiva stessa, nonché i parametri che individuano una formazione regolamentata;

b) prevedere l'estensione delle discipline dettate dalle direttive di cui all'allegato B della direttiva 92/51/CEE, relative ad attività non salariate, all'esercizio delle medesime attività a titolo subordinato;

c) per le procedure di riconoscimento, ai fini dell'ammissione all'esercizio delle corrispondenti attività professionali da parte di cittadini comunitari, provvedere in analogia a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

d) nei casi in cui si rimette allo Stato membro la scelta del meccanismo compensativo, dare, in linea di massima, la preferenza alla prova attitudinale in luogo del tirocinio di adattamento;

e) indicare le attività professionali il cui esercizio richieda una precisa conoscenza del diritto nazionale e in cui un elemento essenziale e costante dell'attività consista nel fornire consulenza o assistenza concernenti il diritto nazionale e, in relazione ad esse, prevedere, quale condizione d'accesso per i cittadini comunitari, il superamento di una prova attitudinale.

ART. 10.

*(Equiparazione dei cittadini comunitari
ai cittadini italiani nel settore
delle professioni).*

1. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani.

ART. 11.

(Modificazione di norme discriminatorie nei confronti dei titolari di patente di guida italiana).

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

« 1. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali »;

b) al comma 4, nel primo periodo, le parole: « alla guida » sono sostituite dalle seguenti: « di velocità »; è soppresso l'ultimo periodo;

c) al comma 5, le parole: « limiti di guida » sono sostituite dalle seguenti: « limiti di velocità ».

2. L'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

ART. 12.

(Appalti di servizi).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilità;

b) individuare i soggetti pubblici, nonché i requisiti di quelli ad essi assimilati, destinatari della direttiva;

c) stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;

d) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;

e) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;

f) stabilire i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;

g) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi;

h) prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati.

ART. 13.

(Diritti di noleggio e prestito e altri diritti connessi in materia di diritto di autore: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/100/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno disciplinati l'appartenenza, l'esercizio e l'esaurimento dei diritti di noleggio, prestito e distribuzione;

b) dovrà essere disciplinato il prestito da parte delle istituzioni pubbliche e regolamentata la remunerazione spettante in tal caso all'autore;

c) dovranno essere riconosciuti e disciplinati, nel quadro dei diritti connessi previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,

sulla protezione del diritto d'autore, i diritti esclusivi, di cui al capo II della direttiva, a favore dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti o esecutori;

d) saranno introdotte disposizioni per assicurare ad autori ed artisti interpreti o esecutori una irrinunciabile equa remunerazione in caso di cessione del diritto di noleggio; saranno altresì attuate, fatte salve clausole contrattuali contrarie, le disposizioni in materia di presunzione di cessione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori;

e) dovranno essere previste disposizioni transitorie per atti e contratti fatti o stipulati prima del 1° luglio 1994.

ART. 14.

(Suppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche).

1. L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, nonché per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunità europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma ».

2. Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

ART. 15.

(Salvaguardia del capitale delle società per azioni: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/101/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione della direttiva anche in caso di controllo indiretto;

b) avere preminente riguardo all'esigenza di tutela del capitale della società controllante e di quella controllata;

c) prevedere un regime transitorio che consenta il graduale adattamento alle prescrizioni della direttiva nei limiti consentiti dalla medesima;

d) prevedere che, nel caso di partecipazioni reciproche, che intercorrano fra società in rapporto di controllo, si applichino i limiti percentuali previsti dalla direttiva, in luogo di quelli stabiliti dall'articolo 5, comma ottavo, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90.

ART. 16.

(Liberalizzazione dei voli intercomunitari).

1. Gli aeromobili che effettuano voli da e per Stati membri della Comunità europea senza scalo intermedio possono atterrare o decollare da aeroporti non doganali, purché gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione nel piano di volo.

ART. 17.

(Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie).

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, è abrogato.

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attenendosi peraltro alle valutazioni riportate nel documento elaborato in attuazione del confronto di cui al primo comma dello stesso articolo 4 ».

CAPO II.

ASSICURAZIONI.

ART. 18.

(Assicurazione vita: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/96/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica, ai fini del rispetto delle disposizioni relative ai principi attuariali, della comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che ciò possa costituire una condizione preliminare per l'esercizio delle loro attività;

b) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per tale istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

c) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

d) dovrà prevedersi, nel caso del trasferimento di tutto o parte del portafoglio dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, il diritto del contraente di recedere dal contratto quando il trasferimento avvenga da una impresa avente sede legale in Italia ad una impresa avente sede legale in un altro Stato membro, nonché quando l'im-

presa cessionaria non sia stabilita in Italia;

e) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

f) dovrà prevedersi la possibilità, per le imprese autorizzate ad esercitare l'attività nei rami vita, di essere autorizzate all'esercizio nei rami infortuni e malattia e, per le imprese autorizzate ad esercitare unicamente l'attività nei rami infortuni e malattia, la possibilità di essere autorizzate anche all'esercizio dei rami vita;

g) dovrà prevedersi che le imprese autorizzate ad esercitare i rami vita ed i rami infortuni e malattia rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione sulla vita e che le attività relative ai rischi infortuni e malattia siano disciplinate, per quanto concerne le regole per la liquidazione dell'impresa, dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita;

h) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di Paesi terzi;

i) dovrà prevedersi la facoltà per le imprese di investire le attività a copertura delle riserve tecniche negli attivi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa, prevedendo altresì opportune garanzie per i prestiti, nonché fissando, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, i limiti massimi per le singole categorie di investimenti; i terreni e i fabbricati sa-

ranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; prevedere, infine, la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

l) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

m) sarà regolamentata la possibilità per le imprese di non applicare il principio della congruenza nei casi di impegni esigibili in una valuta diversa da quella di uno degli Stati membri, nonché di derogare alle regole della congruenza per la copertura delle riserve tecniche, in particolare delle riserve matematiche, ove l'applicazione delle stesse regole comporti che l'impresa debba detenere attività in una valuta per un importo non superiore al 7 per cento delle attività esistenti in altra valuta;

n) verrà previsto che, qualora un impegno debba essere rappresentato da

attività espresse nella valuta di uno Stato membro, l'obbligo sia considerato e rispettato qualora tali attività siano espresse in ECU;

o) verranno regolamentati i casi di non applicazione del diritto di recesso in funzione della durata del contratto e della tutela del contraente;

p) sarà previsto che l'ISVAP possa imporre la trasmissione, da parte delle imprese, di informazioni supplementari al contraente, se necessarie alla comprensione degli elementi essenziali del contratto;

q) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere, per ogni impresa operante sul territorio della Repubblica, la comunicazione non sistematica delle condizioni di polizza e degli altri documenti che essa intenda applicare, senza che costituisca per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività;

r) verrà previsto che le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino alla data del 27 novembre 1992 la percentuale prevista dall'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), della direttiva si conformino a tale disposizione entro il 31 dicembre 1998.

ART. 19.

(Assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/49/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovrà prevedersi l'obbligo per le imprese di assicurazione di sottoporre all'ISVAP l'approvazione degli statuti, nonché la facoltà per l'Istituto di richiedere alle imprese stabilite nel territorio della Repubblica la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio del controllo;

b) dovrà prevedersi la possibilità per l'ISVAP di ottenere informazioni sui contratti detenuti da intermediari;

c) dovrà prevedersi la facoltà dell'assicurato di recedere dal contratto in caso di trasferimento di tutto o di parte del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni, stipulati in regime di stabilimento o di libertà di prestazione dei servizi, da parte di un'impresa avente la propria sede legale nel territorio della Repubblica ad un'impresa stabilita in uno Stato membro diverso da quello di prestazioni di servizi;

d) sarà prevista la decadenza dell'autorizzazione quando l'impresa non eserciti la propria attività per un periodo superiore a sei mesi ovvero rinunci espressamente all'autorizzazione;

e) sarà prevista la possibilità, su richiesta dell'impresa e previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito l'ISVAP, di localizzare gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche nel territorio di paesi terzi;

f) sarà prevista la possibilità per l'ISVAP di esigere la comunicazione non

sistematica delle condizioni generali, e speciali di polizza, delle tariffe, delle maggiorazioni eventuali delle stesse, nonché di formulari ed altri stampati che le imprese utilizzano o intendono utilizzare nelle loro relazioni con i contraenti;

g) dovrà prevedersi che le imprese possano investire le riserve tecniche secondo le categorie di attivi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 21 della direttiva, con l'esclusione delle consistenze di cassa; per quanto attiene ai prestiti, dovrà stabilirsi che saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche soltanto i prestiti garantiti da ipoteca su beni immobili; i terreni e i fabbricati saranno ammessi a copertura delle riserve tecniche per la parte libera da ipoteche; quanto ai crediti verso i riassicuratori, nonché verso assicurati ed intermediari, resta in vigore il disposto dall'articolo 31, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295. Dovrà comunque prevedersi la possibilità che, in circostanze eccezionali e previa richiesta dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, abbia facoltà di autorizzare, temporaneamente e con decisione motivata, l'investimento in altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche;

h) dovrà prevedersi, per quanto attiene alle regole di diversificazione e di dispersione, la facoltà, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere dell'ISVAP, possa autorizzare con provvedimento motivato deroghe temporanee;

i) dovrà prevedersi che gli attivi a copertura delle riserve tecniche da esprimersi in una delle valute CEE possano essere espressi anche in ECU;

l) sarà previsto che, per le assicurazioni obbligatorie ai sensi della legge italiana, le imprese comunichino preventiva-

mente all'ISVAP le condizioni generali e speciali di assicurazione;

m) per le imprese che si propongono di coprire nel territorio della Repubblica, in regime di prestazione di servizi, i rischi classificati nel ramo n. 10 del punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, saranno previste la comunicazione del nominativo e dell'indirizzo del rappresentante per la gestione dei ser-

vizi, nonché l'adesione all'Ufficio nazionale e al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

n) sul contratto o qualsiasi documento che conceda la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, dovranno figurare altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.

ART. 20.

(Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera).

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di libertà di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 21.

(Conti annuali e consolidati delle imprese assicuratrici: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/674/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) il complesso informativo costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa dovrà fornire con chiarezza un quadro veritiero e corretto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;

b) andrà realizzato l'obiettivo della completezza ed analiticità dell'informazione del bilancio volte alla tutela dei soci, dei terzi e degli assicurati, perseguendo altresì condizioni di compatibilità dei bilanci all'interno della Comunità europea. In particolare:

1) non dovrà prevedersi alcun raggruppamento di voci del bilancio di cui all'articolo 5 della direttiva;

2) dovranno essere stabilite le modalità di presentazione delle informazioni da fornire nella nota integrativa;

3) dovrà essere prevista una suddivisione più particolareggiata delle voci di bilancio e dovranno essere aggiunte nuove voci qualora il contenuto non sia compreso in alcuna voce prevista dagli schemi, ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 78/660/CEE, richiamato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 91/674/CEE, ferma restando la possibilità per l'Autorità di vigilanza di richiedere informazioni integrative o più dettagliate per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali;

c) si dovrà stabilire che le imprese esercenti esclusivamente la riassicurazione utilizzino il conto tecnico per il ramo

« non vita » per la totalità delle loro operazioni;

d) si dovrà garantire la salvaguardia dell'integrità patrimoniale e della stabilità dell'impresa o ente assicurativo, anche mediante la previsione di criteri di valutazione improntati a particolare prudenza, procedendo tra l'altro a:

1) prevedere che l'Autorità di vigilanza possa autorizzare la deduzione delle spese di acquisto dei contratti di assicurazione poliennale dalla riserva premi e, per il ramo « vita », dalle riserve matematiche;

2) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci di cui alla voce C dell'attivo dello stato patrimoniale, di cui all'articolo 6 della direttiva, regole basate sul criterio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione;

3) indicare il valore corrente degli investimenti nella nota integrativa a decorrere dal bilancio relativo all'esercizio 1997, salvo che per i terreni e fabbricati, per i quali il valore corrente andrà indicato nella nota integrativa relativa all'esercizio 1999;

4) prevedere che, qualora il costo di acquisizione delle obbligazioni e di altri titoli a reddito fisso contemplati alle voci C.II e C.III, di cui al predetto articolo 6, dell'attivo sia superiore al loro prezzo di rimborso, la differenza potrà essere ammortizzata per quote entro e non oltre la data di rimborso dei titoli stessi;

5) prevedere la possibilità di utilizzare metodi statistici e matematici nel calcolo della riserva per l'assicurazione vita subordinatamente ad una autorizzazione preventiva dell'Autorità di vigilanza;

6) stabilire che la riserva sinistri del ramo « non vita » sia calcolata per ciascun sinistro in misura pari al costo ultimo prevedibile dello stesso. Per il cal-

colo di detta riserva l'Autorità di vigilanza potrà autorizzare anche l'impiego di metodi statistici. Nella determinazione del costo si potrà tenere conto dei proventi netti derivanti dagli investimenti alle condizioni previste dalla lettera g) dell'articolo 60 della direttiva;

7) prevedere l'applicazione del secondo dei metodi indicati all'articolo 61 della direttiva, qualora per la natura del

ramo e del tipo di assicurazione, nel momento di redazione del bilancio, le informazioni sui premi e sui sinistri siano insufficienti per permettere una valutazione accurata ed una rappresentazione completa;

e) nell'individuazione dei soggetti tenuti a redigere il bilancio consolidato si dovrà tenere conto di quanto previsto dal paragrafo 3 dell'articolo 66 della direttiva.

ART. 22.

(Albo dei mediatori di assicurazione).

1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, è sostituito dal seguente:

« Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorità di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea, l'attività di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualità di dirigenti di impresa esercente detta attività, ovvero l'attività di agente di assicurazione ».

CAPO III.

PROTEZIONE DEL CONSUMATORE.

ART. 23.

(Norme per l'informazione del consumatore).

1. Alla legge 10 aprile 1991, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) il comma 2 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, sono emanate le norme di attuazione del comma 1 anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Tali disposizioni di attuazione disciplineranno inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcune menzioni contenute nelle indicazioni di cui al comma 1 »;

b) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono ag-

giunte le parole: « e le norme di attuazione di cui al comma 2 »;

c) il comma 5 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« 5. Le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi »;

d) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. (Deroga). — 1. Le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano ai prodotti soggetti a specifiche direttive o ad altre disposizioni comunitarie e alle relative norme nazionali di recepimento »;

e) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui all'articolo 1, secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1 ».

ART. 24.

(Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonché disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo).

1. In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, è vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, sono dettate le disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei tabacchi lavorati, conformemente alle prescrizioni della direttiva del Consiglio 92/41/CEE. L'applicazione delle predette disposizioni sarà fissata per una data anteriore al 30 giugno 1994.

3. La commercializzazione dei prodotti del tabacco esistenti al 1° gennaio 1994 e non conformi alle prescrizioni attuative della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, relative al condizionamento ed all'etichettatura di tali prodotti secondo le condizioni stabilite dal decreto di cui al comma 2, è consentita fino al 31 dicembre 1994.

4. Salvo il disposto del comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 90 milioni chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco recanti un condizionamento o un'etichettatura non conforme alle prescrizioni dettate dall'articolo 46 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dal presente articolo o dai relativi decreti di attuazione, nonché chiunque immetta in commercio prodotti del tabacco per uso orale di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le disposizioni tecniche di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, anche ai prodotti assimilati ai tabacchi lavorati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

ART. 25.

(Viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/314/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'offerta del servizio « tutto compreso » ed il relativo contratto sono disciplinati tenendo conto delle disposizioni più favorevoli dettate in tema di contratto di organizzazione di viaggio dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

b) il risarcimento dei danni diversi dal danno alla persona, derivanti da in-

dempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni, sarà ammesso nei limiti stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084;

c) per i servizi « tutto compreso » venduti e offerti in vendita dall'organizzatore, direttamente o tramite un venditore, l'organizzatore ha l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a favore del consumatore, che dia diritto a quest'ultimo di ottenere direttamente dall'assicuratore il rimpatrio ed il risarcimento dei danni derivati da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, oltre al rimborso dei fondi depositati se l'organizzatore non sia in grado di provvedervi.

CAPO IV.

SANITÀ.

ART. 26.

*(Medicinali omeopatici per uso umano:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/73/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una procedura semplificata di registrazione per i medicinali omeopatici per uso umano che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 7 della direttiva;

b) vietare qualsiasi forma di pubblicità presso il pubblico dei medicinali omeopatici sottoposti a procedura semplificata di registrazione;

c) prevedere che gli originali delle documentazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,

e di quelle presentate ai fini della procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici possano, dopo verifica della loro regolarità e completezza, essere restituiti alle imprese farmaceutiche, con obbligo di custodia; le predette imprese forniranno al Ministero della sanità supporti informatici contenenti gli stessi elementi documentali, rispondenti alle caratteristiche tecniche che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità;

d) presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione avente lo scopo di definire norme specifiche per l'autorizzazione e l'etichettatura dei medicinali omeopatici non contemplati dall'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva. Tali norme devono essere conformi alle caratteristiche della tradizione omeopatica o antroposofica italiana;

e) i medicinali omeopatici prodotti in Italia o importati da Paesi della Comunità europea, presenti sul mercato italiano al 31 dicembre 1992, sono automaticamente e con la medesima presentazione autorizzati.

ART. 27.

*(Stupefacenti e sostanze psicotrope:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/109/CEE, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, sarà informata ai seguenti criteri direttivi:

a) armonizzare le norme nazionali relative alla fabbricazione e all'immissione in commercio delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

b) prevedere misure concrete per la realizzazione di una efficace cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, con la determinazione di obblighi di comunicazione e informazione delle operazioni effettuate, nonché delle operazioni sospette;

c) apportare le necessarie modifiche e integrazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, prevedendo le necessarie sanzioni penali e amministrative;

d) prevedere l'obbligo di un'adeguata etichettatura delle sostanze e di una idonea documentazione della movimentazione delle stesse;

e) prevedere strumenti per il tempestivo recepimento delle modifiche e integrazioni delle tipologie delle sostanze suscettibili di impiego nella fabbricazione di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché delle altre misure tecniche adottate in sede comunitaria;

f) dettare le connesse e occorrenti disposizioni integrative dei regolamenti CEE n. 3677/90, n. 900/92 e n. 3769/92, recanti misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

ART. 28.

(Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi).

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — 1. L'allegato di cui all'articolo 1 può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie ».

ART. 29.

(Direttive in materia di sanità pubblica veterinaria: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/65/CEE, 92/74/CEE e 92/118/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a tutelare la salute umana, la sanità animale e la salubrità delle relative produzioni;

b) prevedere procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) assicurare il controllo sulla idoneità delle strutture di produzione dei medicinali;

d) disporre procedure e prove idonee a dimostrare l'efficacia e l'innocuità del prodotto.

ART. 30.

(Commercializzazione dei volatili da cortile e di altri prodotti di origine animale).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/116/CEE e 92/120/CEE sarà informata ai seguenti criteri:

a) fissare le condizioni sanitarie minime per gli impianti con limitata capacità lavorativa per la macellazione e la commercializzazione dei volatili da cortile;

b) definire le norme per le strutture di macellazione operanti in ambiti territoriali locali e per quelle con limitata capacità lavorativa ai fini delle deroghe temporanee alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti di origine animale.

ART. 31.

*(Identificazione e registrazione
degli animali).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/102/CEE, relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali, sarà informata ai seguenti criteri:

a) coordinare la legislazione vigente in materia di anagrafe del bestiame e, più in generale, di obblighi di registrazione posti a carico degli allevamenti;

b) disciplinare la tenuta dei registri in modo da garantire la semplificazione degli adempimenti e lo snellimento delle procedure, anche attraverso lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo.

ART. 32.

(Prodotti fitosanitari: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire idonee garanzie a tutela della salute umana;

b) prevedere appositi piani nazionali per la valutazione ed il controllo di eventuali effetti di natura sanitaria o ambientale derivanti dall'impiego dei fitofarmaci;

c) istituire la fitofarmacopea ufficiale;

d) prevedere la riorganizzazione della Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, anche al fine di dare attuazione ai programmi comunitari di valutazione o revisione delle sostanze attive dei fitofarmaci;

e) prevedere che le spese di funzionamento della Commissione di cui alla lettera d) siano a carico dei titolari della registrazione di fitofarmaci, secondo le tariffe e le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità;

f) prevedere che con decreto del Ministro della sanità siano attuate le disposizioni tecniche contenute negli allegati, nonché, in adempimento di disposizioni comunitarie, siano fissati i criteri per l'applicazione delle prescrizioni relative alle prove e agli esperimenti a scopo di ricerca e sviluppo di prodotti fitosanitari non autorizzati e le caratteristiche del sistema standardizzato delle informazioni fra gli Stati membri;

g) prevedere che il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui alla lettera d), con proprio decreto determini le quantità massime di residui di sostanze attive dei fitofarmaci tollerate negli alimenti e nelle bevande, tenendo conto degli eventuali orientamenti comunitari relativi alla presenza simultanea di residui di più sostanze attive.

ART. 33.

*(Assistenza e cooperazione
con la Commissione CEE e gli Stati membri
in materia di prodotti alimentari).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione, in via amministrativa ai sensi dell'articolo 5, della direttiva 93/5/CEE, del Consiglio del 25 febbraio 1993, si farà fronte con i proventi delle tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità in applicazione dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

CAPO V.

LAVORO.

ART. 34.

(Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore, in forma scritta, gli elementi minimi

del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;

b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;

c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.

ART. 35.

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro).

1. Il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari già adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comu-

nità europee, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalità e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonché all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

2. Il termine per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al comma 1 è fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: « 90/679/CEE » sono aggiunte le seguenti: « nonché 91/383/CEE ».

ART. 36.

(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attività lavorative).

1. Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformità alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attività lavorative.

3. I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono

essere etichettati in conformità alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attività lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attività lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 è assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravità, fino a lire 9 milioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI.

AMBIENTE E AGRICOLTURA.

ART. 37.

(Tutela dell'ambiente: criteri di delega).

1. L'attuazione delle direttive in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione dei rifiuti di cui all'allegato A sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) recupero e conservazione delle condizioni ambientali in difesa degli interessi fondamentali della qualità della vita, della conservazione e valorizzazione delle risorse e del patrimonio naturale attraverso:

1) misure volte alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale secondo le norme vigenti in materia;

2) previsione di verifiche periodiche della efficacia di piani e programmi di azione onde assicurarne adeguata e tempestiva realizzazione;

3) misure volte ad assicurare la tempestività ed efficacia dei controlli ed il monitoraggio ambientale;

4) informazione specifica del pubblico nei casi previsti;

b) mantenimento dei livelli di protezione ambientale previsti dalla normativa nazionale, ove più rigorosi di quelli derivanti dalla normativa comunitaria;

c) adeguamento della normativa vigente alla disciplina comunitaria, apportando alla prima ogni necessaria modifica ed integrazione allo scopo di definire un quadro omogeneo ed organico delle disposizioni di settore.

ART. 38.

(Tutela delle acque: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) promuovere gli interventi necessari per proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative degli scarichi delle acque reflue urbane;

b) assicurare la realizzazione, la ristrutturazione ed il completamento di reti fognarie e degli impianti di depurazione per il convogliamento ed il trattamento delle acque reflue urbane;

c) individuare nel decreto di recepimento, sulla base dei criteri di cui all'allegato II della direttiva, un primo elenco di aree sensibili per le quali risultino già disponibili i dati per la caratterizzazione qualitativa, nonché determinare i criteri di indirizzo per la successiva individuazione delle ulteriori aree sensibili da parte delle regioni e delle province autonome;

d) definire i criteri generali per l'ottimale programmazione degli interventi di disinquinamento dal punto di vista del rapporto tra costi e benefici;

e) prevedere che le regioni e le province autonome promuovano per le finalità di cui alle lettere a) e b) una programmazione su base pluriennale di interventi corredata da relativi costi di investimento e di esercizio, da finanziare attraverso l'adeguamento, previsto dagli articoli 2 e 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e nelle forme di gestione previste dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal citato articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione.

2. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuare le acque inquinate dai nitrati per una prima definizione di zone vulnerabili, sulla base dei dati disponibili derivanti dai piani di campionamento, relativi alle predette zone, effettuati in esecuzione della legislazione vigente; predisporre ed effettuare ulteriori piani di campionamento atti a consentire una delimitazione più puntuale delle zone vulnerabili;

b) predisporre e realizzare, per le zone vulnerabili, programmi di azione da

c) predisporre da parte delle regioni e delle province autonome, sulla base di criteri generali fissati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, in relazione alle caratteristiche del territorio, ed al rapporto tra numero dei capi e superficie disponibile, codici di buona pratica agricola che consentano lo spandimento delle deiezioni zootecniche e la fertilizzazione senza la necessità di preventive autorizzazioni o di comunicazioni di attività;

d) predisporre programmi di formazione e di informazione per gli agricoltori, a valere sulle risorse comunitarie concernenti la formazione agricola;

e) predisporre programmi periodici di verifica dell'efficacia dei programmi di azione attuati nelle zone vulnerabili;

f) coordinare le azioni di risanamento svolte ai sensi della direttiva con quelle da adottare in conformità con la direttiva del Consiglio 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e con il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

ART. 39.

(Rifiuti: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/156/CEE, relativa ai rifiuti, e della direttiva del Consiglio 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, sarà informata ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) uniformare la normativa nazionale alle definizioni e alle classificazioni dei rifiuti individuati come tali dalla normativa comunitaria;

b) promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, soprattutto attraverso lo sviluppo di tecnologie pulite;

c) adottare forme separate di conferimento e raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti recuperabili;

d) favorire il recupero dei rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo, in particolare, l'esonero dall'obbligo di autorizzazione nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della direttiva 91/156/CEE, nel rispetto delle condizioni indicate nei medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;

e) prevedere che i rifiuti provenienti da costruzioni e inerti demolizioni non possano essere riutilizzati attraverso l'immissione diretta nell'ambiente senza trattamento o preselezione effettuati mediante impianti regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

f) prevedere l'obbligatorietà dello smaltimento definitivo dei rifiuti non recuperabili in ambiti territoriali definiti per il conseguimento dell'autosufficienza e lo sviluppo di forme di autocontrollo, accanto alle ordinarie misure di controllo;

g) prevedere che a livello regionale siano definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

h) privilegiare la localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento;

i) adottare o adeguare i piani di gestione dei rifiuti ai principi e ai criteri che saranno stabiliti dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità all'articolo 7 della direttiva 91/156/CEE e all'articolo 6 della direttiva 91/689/CEE;

l) assicurare il necessario coordinamento della disciplina del trasporto dei rifiuti con il regolamento CEE n. 259/93 relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio;

m) introdurre a livello regionale procedure amministrative integrate per il rilascio delle autorizzazioni, previste dalla normativa in materia di tutela ambientale, relative agli impianti di smaltimento dei rifiuti, prevedendo a tal fine il ricorso a conferenze di servizi, cui partecipino i responsabili delle amministrazioni interessate;

n) modificare la vigente disciplina dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, istituito dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, limitando l'obbligo di iscrizione alle imprese che svolgono le attività di gestione dei rifiuti in conto terzi.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, gli impianti di smaltimento dei rifiuti possono essere ubicati e realizzati anche in deroga al programma di emergenza e alle relative localizzazioni definiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare entro il 1° maggio 1993 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilità di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento [CEE] n. 259/93.

ART. 40.

(Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti).

1. Sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1. 1. 1, lettera a), della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché gli accessori per l'informatica.

2. Per la gestione dei rifiuti non rientranti nella categoria di cui al comma 1, i comuni possono istituire servizi pubblici integrativi, i cui costi sono a carico di

ciascun detentore dei rifiuti che li conferisce e sono determinati sulla base di apposite convenzioni. Qualora il comune istituisca i servizi pubblici integrativi, i detentori sono tenuti a conferire i rifiuti al soggetto che gestisce detti servizi, salvi i casi di autosmaltimento e di conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), punto 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e le relative disposizioni di attuazione, che estendono il regime di privativa comunale e di applicazione della tassa ai residui derivanti dalle attività produttive equiparati ai rifiuti urbani.

ART. 41.

*(Valutazione di impatto ambientale.
Procedimenti integrati).*

1. In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con

particolare riferimento alla necessità di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.

2. Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzativi, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalità definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ART. 42.

(Amianto: criteri di delega).

1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvederà in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni più restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.

ART. 43.

(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega).

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

2. I decreti legislativi sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'autorità di controllo, di concerto con le regioni, per le attività amministrative e tecnico-scientifiche inerenti l'applicazione dei regolamenti comunitari, prevedendo la possibilità che l'attività di controllo sia svolta da associazioni o da consorzi di produttori o di

operatori nel settore dell'agricoltura biologica;

b) disciplina degli organismi pubblici e privati incaricati delle attività di controllo della produzione agricola e della trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute con il metodo dell'agricoltura biologica, con la specificazione dei requisiti dei medesimi;

c) disciplina del riconoscimento delle autorità e degli organismi preposti alla ricezione delle notifiche;

d) individuazione dei criteri per la formazione degli Albi degli operatori e dei controllori del processo di produzione dell'agricoltura biologica.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2 continuano ad operare gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del citato regolamento CEE n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, e sono validi gli atti già adottati dai medesimi organismi.

CAPO VII.

PRODUZIONE INDUSTRIALE.

ART. 44.

*(Sicurezza generale dei prodotti:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/59/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;

b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;

c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà

assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per l'eventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;

d) saranno previste e regolate le misure volte all'accertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché l'informazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio nei casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;

e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva.

ART. 45.

(Pane parzialmente cotto).

1. L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, già sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — 1. È denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).

2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente confezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonché l'avver-

tenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle relative modalità della stessa.

3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovrà riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonché la menzione "surgelato".

4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.

5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 ».

ART. 46.

(Commercializzazione del sale).

1. È abrogato il quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467.

ART. 47.

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di latte).

1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 92/46/CEE e 92/47/CEE sarà informata ai seguenti criteri:

a) in attuazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e, occorrendo, dell'articolo 31 della direttiva, sarà dettata apposita disciplina, anche nel senso della esclusione o limitazione dei prodotti ottenuti a partire da ingredienti a base di latte preparati conformemente alle indicazioni della direttiva stessa, nonché dei prodotti a base di latte, ivi compresa la pasticceria fresca e da forno e la gelateria, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti al punto vendita, dove la preparazione viene effettuata unicamente per la vendita diretta al consumatore, nei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, negli stabilimenti e nei laboratori di produzione e preparazione di prodotti destinati alla ristorazione collettiva ed alla somministrazione, ovvero dei prodotti destinati alla vendita diretta al consumatore allo stato sfuso non confezionati o preincartati;

b) nell'individuazione dei prodotti oggetto delle deroghe di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, dovrà farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, alle produzioni tipiche che godono della tutela della denominazione di origine o delle caratteristiche produttive, nonché delle produzioni che, pur non essendo esplicitamente tutelate, risultano analoghe alle medesime in ragione delle peculiari modalità di lavorazione;

c) per l'individuazione degli stabilimenti oggetto della deroga di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, dovrà farsi riferimento, fatto salvo l'articolo 31 della direttiva, ad una quantità massima di latte lavorato giornalmente non inferiore a duecento quintali e ad una quantità di prodotto finito non inferiore ai trenta quintali giornalieri.

d) sarà previsto un adeguamento graduale delle strutture produttive e dei requisiti del latte, diversificando il regime delle aziende di ridotte dimensioni e di quelle situate nelle zone di montagna o in quelle svantaggiate, nonché delle produzioni destinate a prodotti a denominazione di origine o tipici.

ART. 48.

(Vendita dei prodotti sfusi).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato individua, con proprio decreto, lo schema del cartello unico di cui all'articolo 16, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

ART. 49.

(Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti).

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, è sostituita dalla seguente:

« *c)* il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del

trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità ».

2. Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« *8-bis.* Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ».

ART. 50.

*(Attuazione della direttiva 92/115/CEE
in materia di solventi).*

1. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, è abrogato.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni da emanare in via amministrativa ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, e ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, per l'attuazione della direttiva del Consiglio 92/115/CEE.

ART. 51.

(Regolamentazione dei prodotti).

1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.

3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:

a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'articolo 36

del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.

4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera *a)* del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 3.

5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.

ART. 52.

(Esportazioni di carburanti).

1. Nel primo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le parole: « Essi non possono essere esportati » sono sostituite dalle seguenti: « Essi non possono essere esportati in Paesi extracomunitari ».

ART. 53.

*(Licenza obbligatoria in seguito
a mancata utilizzazione del brevetto).*

1. L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunità europea non costituisce attuazione dell'invenzione ».

2. Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:

« Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunità europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta ».

ART. 54.

(Fornitura di linee affittate su reti pubbliche di telecomunicazione: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/44/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire, in ragione della domanda, la realizzazione e la fornitura di un insieme minimo di linee affittate da mettere a disposizione dell'utenza in condizioni di libero accesso;

b) disciplinare, nel rispetto di criteri di trasparenza, la procedura per la cessazione delle offerte di linee affittate di cui all'articolo 5 della direttiva e la procedura di controllo di cui all'articolo 8 della direttiva stessa;

c) disciplinare, per quanto riguarda gli aspetti relativi all'ordinamento nazionale, la procedura di conciliazione di cui all'articolo 12 della direttiva, anche in rapporto agli ordinari rimedi giurisdizionali.

ART. 55.

(Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva della Commissione 90/388/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adozione di misure atte a garantire l'accesso alla rete pubblica per la fornitura, mediante collegamenti commutati o diretti della predetta rete, dei servizi di telecomunicazioni diversi da quello di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

b) prevedere la possibilità di limitare l'accesso per il rispetto delle esigenze fondamentali rappresentate:

1) dalla sicurezza di funzionamento della rete pubblica;

2) dal mantenimento dell'integrità della rete stessa;

3) dalla interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni e dalla protezione dei dati qualora ricorrano comprovati motivi di interesse pubblico generale non di natura economica;

c) stabilire che le condizioni commerciali e tariffarie per l'accesso alla rete pubblica siano rese note mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

d) prevedere la preventiva autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) anche da parte dal gestore della rete pubblica, quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica stessa, e per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito;

e) consentire l'offerta al pubblico dei servizi di cui alla lettera a) quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica decorsi sessanta giorni dalla presentazione all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni di una relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti;

f) subordinare l'autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito ai seguenti obblighi oggettivi, non discriminatori e trasparenti, oggetto di un capitolo d'onere da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concernente:

1) le esigenze fondamentali di cui alla lettera b);

2) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;

3) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;

4) le prescrizioni tecniche riguardanti: l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi; l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni; la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;

5) le condizioni per la salvaguardia dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;

6) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;

g) consentire l'interconnessione di collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e per servizi di

trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito tra di loro e con la rete pubblica di telecomunicazioni, alle condizioni tecniche e commerciali stabilite dalle disposizioni vigenti in materia;

h) non ammettere restrizioni relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, diverse da quelle occorrenti per la salvaguardia delle esigenze connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica ed alla difesa nazionale;

i) prevedere che i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di locazione di collegamenti diretti siano motivati e che avverso i suddetti provvedimenti sia ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale;

l) consentire la semplice rivendita di capacità, costituita dalla fornitura al pubblico, come servizio distinto, della trasmissione dati, su linee affittate in cui la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo sono compresi solo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata, fatta eccezione per l'espletamento dei servizi di telefonia vocale, di telex, di radiotelefonia mobile, di radioavviso e di comunicazioni via satellite;

m) prevedere che all'atto della presentazione della domanda per l'autorizza-

zione di cui alla lettera *d)* il richiedente rilasci apposita dichiarazione con la quale si impegna a non effettuare la semplice rivendita di capacità sulle linee affittate per le quali è fatta eccezione ai sensi della lettera *a)*;

n) prevedere l'adozione di sanzioni amministrative pecuniarie o la sospensione del collegamento utilizzato per un periodo da definire, nonché, nel caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione in caso di violazione dell'obbligo di chiedere preventivamente l'autorizzazione ai sensi della lettera *d)*;

o) prevedere l'adeguamento delle convenzioni per la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, e successive modificazioni;

p) prevedere l'obbligo, per i titolari delle autorizzazioni, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti dal citato Ente, nonché l'obbligo, per i titolari di autorizzazione per l'offerta di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, ivi compreso il gestore della rete pubblica, di versare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.

ART. 56.

*(Transito di gas naturale
sulle grandi reti).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.

ART. 57.

(Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole).

1. In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunità europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.

ART. 58.

(Esplosivi per uso civile: criteri di delega).

1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunità europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;
- b) prevedere che la licenza di cui all'articolo 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;
- c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;
- d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva;
- e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività;
- f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;
- g) disciplinare la domanda ed il procedimento di accertamento della conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto delle prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;
- h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalità stabilite dal decreto di cui alla lettera r);
- i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h) del presente comma;
- l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi già riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
- m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformità, la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;
- n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame della domanda;

o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;

p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;

q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;

r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa, siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;

s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.

CAPO VIII.

RELAZIONI CON LA COMUNITÀ.

ART. 59.

(Sviluppo della formazione comunitaria).

1. Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attività delle Comunità europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.

2. Il Comitato è assistito dalle strutture del Dipartimento e può valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri

organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.

3. I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.

4. Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonché alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attività del Comitato.

ART. 60.

*(Maggiori risorse determinate
dalla variazione del cambio
da versare alla CEE per mancato utilizzo).*

1. Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.

2. Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilità del Fondo medesimo.

ART. 61.

(Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunità europea).

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica, per quanto riguarda l'intesa governativa, ai rapporti tra le regioni, le province autonome e gli organismi comunitari, anche se tenuti in sede diversa da quella delle istituzioni della Comunità europea.

CAPO IX.

PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO
A SCOPO DI RICICLAGGIO.

ART. 62.

*(Riciclaggio dei proventi
di attività illecite).*

1. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato. »;

b) all'articolo 3, al comma 2, le parole: « l'Alto commissario e » sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro dell'interno o gli organi da questo delegati e »;

c) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. I soggetti di cui all'articolo 4 devono astenersi dall'eseguire le operazioni sospette prima di aver effettuato le segnalazioni di cui ai commi 2 e 3. Qualora ciò non sia possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei beneficiari di un'operazione di riciclaggio, il soggetto interessato effettua la segnalazione immediatamente dopo aver effettuato l'operazione in questione. I soggetti di cui all'articolo 4 devono comunque adottare le ulteriori misure idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le autorità di cui ai commi 2 e 3 hanno facoltà, se ancora possibile, di impartire ai soggetti di cui all'articolo 4 la istruzione di non eseguire l'operazione. »;

d) dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. - *(Potenziamento dei controlli).* — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti per materia, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 può essere estesa a particolari categorie di operatori professionali o imprenditoriali in considerazione dello svolgimento di attività suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio. »;

e) all'articolo 4, al comma 1, dopo le parole: « le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare » sono inserite le seguenti: « e le società di investimento a capitale variabile, »;

f) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministro del tesoro può con proprio decreto abilitare su richiesta gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1. »;

g) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, a:

a) modificare, ove necessario, i limiti d'importo indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente Capo. »;

h) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. - *(Attuazione di direttiva comunitaria)*. — 1. Le norme del presente Capo danno attuazione alla direttiva del Consiglio 91/308/CEE. ».

ART. 63.

(Modifiche alla disciplina in materia di obblighi di identificazione e registrazione).

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare e società di investimento a capitale variabile; »;

b) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESEN-
TATI AGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-
SIONE SPECIALE

ART. 1.

Al comma 1, all'allegato A, rubrica ambiente e agricoltura, sopprimere le parole: 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

Conseguentemente:

al comma 4, all'allegato B, rubrica Ambiente e agricoltura, sopprimere le parole: 91/271/CEE: Direttiva del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

all'articolo 38, sopprimere il comma 1.

1. 1.

Galli.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: conferite al Governo con le leggi inserire le seguenti: 29 dicembre 1990, n. 428.

6. 1.

Napoli.

Sopprimere il comma 2.

6. 3.

Matteja.

Al comma 5, sostituire le parole: e 65 con le seguenti: 65 e 72.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.

6. 2.

Governo.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10.

(Soppressione dell'Albo dei procuratori legali ed equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni).

1. L'Albo dei procuratori legali è soppresso. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti al relativo Albo, sono iscritti d'ufficio nell'Albo degli avvocati con anzianità decorrente dalla data di iscrizione all'Albo dei procuratori. Ogni riferimento contenuto in disposizioni legislative o regolamentari vigenti relativo alla professione di procuratore legale si intende riportato alla professione di avvocato.

2. I cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi degli avvocati. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunità europea sono equiparati ai cittadini italiani.

10. 1.

Torchio.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1.

Giordano Angelini, Enrico Testa, Ronzani, Chiaventi.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti soggettivi e oggettivi di esclusione della sua applicabilità, ferma restando la non applicazione agli appalti di importo inferiore alla somma equivalente a 200.000 ECU.

12. 1. Turci, Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi definendo quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e definendo i criteri per l'esclusione delle offerte anomale;

c-ter) definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, nel caso di ricorso alla procedura ristretta.

12. 2. Turci, Lorenzetti Pasquale.

Al comma 1, lettera f), dopo la parola: stabilire inserire le seguenti: , ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa.,

12. 3. La Commissione.

ART. 13.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in caso di cessione del diritto di noleggio con le seguenti: nelle cessioni del diritto di noleggio agli esercenti tali attività.

13. 1. Ennio Grassi.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: in caso di cessione del diritto di noleggio inserire le seguenti: in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della citata direttiva 92/100/CEE.

13. 2. La Commissione.

ART. 18.

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: sia considerato e rispettato con le seguenti: sia considerato rispettato.

18. 1. La Commissione.

ART. 25.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la possibilità che le parti contraenti stabiliscano una limitazione di responsabilità diversa rispetto a quella preveduta dalla legge stessa, purché resti assicurato al consumatore un ragionevole ristoro.

* 25. 1. Piredda, Sanese, Tealdi, Polidoro.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: fatta salva la possibilità che le parti contraenti stabiliscano una limitazione di responsabilità diversa rispetto a quella preveduta dalla legge stessa, purché resti assicurato al consumatore un ragionevole ristoro.

* 25. 3. Matteja.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio; per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio, in caso di insolvenza o fallimento, potrà alternativamente prevedersi l'obbligo di una loro partecipazione al fondo nazionale di garanzia.

25. 4. Matteja.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di

assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio; per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio, in caso di insolvenza o fallimento, potrà prevedersi l'obbligo di una loro partecipazione al fondo nazionale di garanzia.

25. 5.

Polidoro.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'organizzatore ed il venditore, in relazione alle rispettive responsabilità, sono tenuti a stipulare un contratto di assicurazione per il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, per il rimborso dei fondi depositati ed il rimpatrio.

25. 2.

Piredda, Sanese, Tealdi.

ART. 34.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: del lavoratore inserire le seguenti: nonché, in conformità alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali.

34. 1.

Vincenzo Mancini, Sapienza,
Ghezzi, Pizzinato, Bolognesi,
Ratto.

ART. 35.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari già adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla

legge 19 febbraio 1992, n. 143, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunità europee, ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

35. 1.

Vincenzo Mancini, Sapienza,
Ghezzi, Pizzinato, Bolognesi,
Ratto.

ART. 39.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 39. 1.

Alla lettera d-bis), dopo le parole: i rifiuti destinati al recupero inserire le seguenti: esonerati dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi del comma precedente.

0. 39. 1. 1.

Enrico Testa, Ronchi, Tattarini,
Zagatti, Vigneri, Serafini,
Gianna Serra, Senese, Ramon
Mantovani, Tripodi, Bolo-
gnesi, Gambale, Novelli, Nuc-
cio, Dalla Chiesa, Borruso,
Pollichino, Crippa, Paissan,
Giuliari, Apuzzo, Bettin, Pra-
tesi, Pieroni, Scalia, Turroni,
Mattioli, Pecoraro Scanio,
Boato, Bertezolo, Ingraio,
Maria Antonietta Sartori,
Sanna, Sangiorgio.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con le seguenti:

d) prescrivere, ai fini dell'attuazione degli articoli 4 e 10 della direttiva 91/156/CEE, l'obbligo dell'autorizzazione per le imprese che effettuano il recupero dei

rifiuti come materia e come fonte di energia, prevedendo inoltre l'esonero dall'obbligo medesimo nei casi previsti dagli articoli 11 e 12 della citata direttiva, nel rispetto delle condizioni indicate nei medesimi articoli e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE;

d-bis) prevedere che i rifiuti destinati al recupero debbano essere accompagnati durante il trasporto esclusivamente dalla bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e successive modificazioni, integrata dalla descrizione merceologica e dalle caratteristiche del rifiuto.

39. 1.

Cerutti, Galli, Aimone Prina, Enrico Testa.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: rifiuti provenienti da costruzioni e inerti demolizioni con le seguenti: rifiuti inerti provenienti da costruzioni e da demolizioni.

39. 6.

La Commissione.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: costruzioni e inerti.

39. 2.

Botta.

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

39. 4.

Scalia, De Benetti.

Sopprimere il comma 2.

39. 3.

De Benetti.

ART. 40.

Sopprimerlo.

40. 3.

Governo.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: dei rifiuti urbani.

40. 1.

Cerutti, Galli, Ronchi, Aimone Prina, Enrico Testa, Ramon Mantovani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, comma 1, le parole: « ed equiparati ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 60 » sono soppresse;

b) l'articolo 60 è abrogato;

c) all'articolo 61, commi 1 e 3, le parole: « ed equiparati » sono soppresse;

d) all'articolo 77, comma 1, le parole « ed equiparati » sono soppresse;

e) all'articolo 79, il comma 1 è abrogato.

40. 2.

Lusetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 40. 1.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. In attesa della direttiva comunitaria sugli imballaggi e del relativo provvedimento di recepimento, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1994, un contributo di riciclaggio sulla materia prima plastica commercializzata sul territorio nazionale destinata alla produzione di imballaggi utilizzati nel mercato interno nella misura del 3 per cento del valore fatturato. Il contributo è dovuto sulla materia prima plastica di produzione nazionale, di provenienza comunitaria e su quella importata da Paesi terzi. Lo stesso contributo è dovuto sul valore fatturato degli imballaggi prodotti con materia prima plastica, importati o di provenienza comunitaria ed utilizzati nel mercato interno. Sono obbligati al pagamento del contributo:

a) il fabbricante, per le materie plastiche ottenute nel territorio nazionale;

b) il soggetto acquirente, per i prodotti di provenienza comunitaria;

c) l'importatore, per i prodotti importati da Paesi terzi.

6-ter. Sono esenti dai contributi le materie plastiche rigenerate e destinate alla produzione di imballaggi, nonché la materia plastica ed i relativi contenitori per liquidi assoggettati al contributo di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. I proventi dei contributi di cui al presente articolo sono destinati ad agevolare il finanziamento delle attività di raccolta differenziata, recupero e rigenerazione degli scarti di plastica e dei rifiuti provenienti dalla produzione di imballaggi e dal loro uso al fine di ridurre l'impatto ambientale e di ridurre l'uso delle discariche. Per il ritardato pagamento dei contributi si applicano gli interessi previsti dalle norme sulle imposte di fabbricazione. Per l'omesso pagamento si applica, indipendentemente dal pagamento dei contributi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma dal doppio al quadruplo dei contributi dovuti.

6-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le modalità per la riscossione, il versamento e la destinazione dei contributi. È acquisita al bilancio dello Stato per gli anni 1994-1995 una parte dei contributi in misura pari a lire 50 miliardi.

6-quinquies. Il contributo di riciclaggio sul polietilene di cui all'articolo 29-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è soppresso a partire dal 1° gennaio 1994.

Galli.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

ART. 40-*bis*.

1. Ai sensi degli articoli 3 e 15 della direttiva 91/156/CEE, del regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992 sul marchio di qualità ecologica, a partire dal 30 giugno 1994 i produttori, gli importatori ed i

commercianti di tubi catodici, frigoriferi, calcolatori, lavatrici, lavastoviglie, contenitori per detersivi, fitofarmaci e venici sono responsabili del flusso dei rifiuti dalla raccolta al recupero o allo smaltimento.

2. I soggetti indicati al comma 1 sono tenuti ad osservare uno dei seguenti obblighi:

a) predisporre un sistema di ritorno tramite deposito;

b) programmare e realizzare un sistema di raccolta sul territorio nazionale avvalendosi anche delle strutture di raccolta operanti sul mercato;

c) partecipare direttamente o tramite rappresentanti associativi a consorzi nazionali per il recupero dei rifiuti, appositamente costituiti per ogni bene o per più beni fra quelli indicati al comma 1 e collaborare finanziariamente all'attività dei consorzi medesimi. Ciascun consorzio provvede a controllare il flusso dei rifiuti dalla raccolta al recupero o allo smaltimento mediante accordi con enti pubblici e privati operanti sul mercato.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 31 dicembre 1994, sono fissate le modalità per l'osservanza degli obblighi di cui al comma 2, le norme di disciplina dei consorzi, affidandone la gestione ai soggetti chiamati a farne parte od ai loro rappresentanti, e gli obiettivi di recupero dei rifiuti generati dai beni di consumo di cui al comma 1, tenendo conto degli analoghi obiettivi stabiliti con direttiva e regolamento della Comunità europea. Con il medesimo decreto è istituito il comitato di sorveglianza dei consorzi.

4. In attesa della direttiva comunitaria sugli imballaggi e sui rifiuti generati da imballaggio e del relativo provvedimento di attuazione ed in conformità al principio comunitario della responsabilità condivisa dai soggetti economici operanti sul mercato degli imballaggi e dei principi comunitari indicati al comma 1, i produttori, gli importatori ed i commercianti di imballaggi sono tenuti, a partire dal 30 giugno

1994, ad osservare uno degli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 2.

5. Gli obblighi di cui al comma 4 si applicano agli imballaggi soltanto nel caso in cui sia superata la quota minima di presenza sul mercato degli stessi imballaggi, espressa in percentuale e stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente, tenendo conto dell'incidenza della quantità dei rifiuti generati dai singoli imballaggi rispetto al volume totale dei rifiuti generati da tutti gli imballaggi primari, secondari e terziari conferiti al servizio pubblico.

6. I produttori, gli importatori e i commercianti degli imballaggi presenti sul mercato in quantità inferiore alla quota minima sono obbligati a stipulare, tramite le loro associazioni, convenzioni con l'organizzazione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. I produttori, i commercianti gli importatori di imballaggi presenti sul mercato in quantità superiore alla quota minima che non intendano attivare i sistemi alternativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 sono tenuti a partecipare, tramite le rispettive associazioni di categoria, al consorzio nazionale eco-imballaggi, che è istituito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 1994. Con il medesimo regolamento sono fissate le modalità per la trasformazione dei consorzi obbligatori esistenti, istituiti ai sensi dell'articolo 9-*quater* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e i criteri per la determinazione dei contributi di recupero a carico di coloro che immettono il prodotto confezionato sul mercato italiano, la cui entità è differenziata in base al tipo di materiale. Con lo stesso regolamento sono altresì fissati gli obiettivi di recupero, tenendo conto degli obiettivi di riciclaggio di cui all'allegato 1 del citato decreto-legge n. 397 del 1988 e degli analoghi obiettivi stabiliti a livello comunitario.

40. 01. Galli, Cerutti, Ronchi, Aimone Prina, Enrico Testa, Ramon Mantovani.

ART. 41.

Al comma 1, sostituire le parole da: con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: che hanno un rilevante impatto sull'ambiente.

41. 1.

Botta.

ART. 43.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di concerto con le regioni con le seguenti: d'intesa con le regioni.

43. 1.

La Commissione.

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: prevedendo la possibilità che l'attività di controllo sia svolta da associazioni o da consorzi di produttori o di operatori nel settore dell'agricoltura biologica.

43. 2.

Torchio.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: prevedendo la possibilità fino alla fine della lettera con le seguenti: in cui sia garantita la presenza dei rappresentanti delle associazioni dei produttori operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

43. 3.

Carli.

ART. 45.

Sopprimerlo.

* 45. 3.

Governo.

<p>Sopprimerlo.</p> <p>* 45. 4. Pappalardo.</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:</p> <p>a-bis) al comma 2 dell'articolo 3, le parole « questore del luogo dell'operazione » sono sostituite dalle seguenti: questore del luogo nel quale l'intermediario ha la sede legale.</p>
<p>Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: finale.</p> <p>Conseguentemente, al capoverso 5, sopprimere la parola: finale.</p>	<p>62. 2. Turci.</p>
<p>45. 1. Armellin.</p> <p>Al comma 1, dopo il capoverso 4, inserire il seguente:</p> <p>4-bis. Il completamento della cottura del pane parzialmente cotto eseguito da soggetti diversi dal consumatore costituisce fase della panificazione agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:</p> <p>b-bis) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:</p> <p>«2-bis. La documentazione relativa al soggetto che ha effettuato le segnalazioni di cui al comma precedente, in deroga all'articolo 347, comma 1, del codice di procedura penale, non deve essere trasmessa al pubblico ministero. In ogni caso, tale documentazione non deve essere inserita nei fascicoli formati ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del codice di procedura penale ».</p>
<p>45. 2. Armellin, Torchio, Wilmo Ferrari.</p>	<p>62. 3. Turci.</p>
<p>ART. 47.</p> <p>Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nonché delle produzioni con le seguenti: nonché alle produzioni.</p>	<p>Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:</p> <p>c-bis) All'articolo 3, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>« 8-bis. Il Ministro del tesoro di concerto con i ministri di grazia e giustizia e dell'interno, provvede con propri decreti da pubblicarsi nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, ad emanare per le varie categorie di intermediari modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ».</p>
<p>47. 1. La Commissione.</p>	<p>62. 4. Turci.</p>
<p>ART. 62.</p> <p>Sopprimerlo.</p>	<p>Al comma 1, lettera f), capoverso 2, dopo le parole: o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 aggiungere le seguenti: nonché i soggetti di cui agli articoli 113 e 114.</p>
<p>62. 1. Governo.</p>	<p>62. 5. Turci.</p>

ART. 63.

Sopprimerlo.

63. 1.

Governo.

Al comma 1, lettera b), capoverso m) dopo le parole: o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 aggiungere le seguenti: nonché i soggetti di cui agli articoli 113 e 114.

63. 2.

Turci.

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.

(Libretti di risparmio).

1. I libretti di risparmio al portatore con saldo superiore a lire venti milioni per

capitale ed interessi capitalizzati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere estinti entro centoventi giorni dalla medesima data; la violazione dell'obbligo posto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma dalla metà all'importo del predetto saldo, irrogata a carico del portatore con la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 143 del 1991.

63. 01.

Turci.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerando le significative conseguenze che si produrranno sul mercato assicurativo italiano per effetto della approvazione del disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1993 »;

invita il Governo:

1) a sollecitare, con opportune iniziative, il mercato a organizzare, in forme associative, strumenti di tutela dell'assicurato, nei casi di liquidazioni coatte di imprese di assicurazione, in analogia con quanto ha predisposto il settore del credito con la creazione del fondo di tutela interbancario; ciò al fine di rendere operante il dettato costituzionale che considera il risparmio bene meritevole di tutela;

2) ad assumere le opportune iniziative al fine di predisporre, per il particolare settore della responsabilità civile auto, per il quale è in corso di approvazione un importantissimo disegno di legge di riforma già licenziato dal Senato, una normativa che attualizzi, in regime di liberalizzazione, una serie di disposizioni emanate con legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. In questo ambito si segnala il problema del conto consortile, *ovviamente riformato*, le cui funzioni di rilevazione di dati statistici rappresenterà comunque un utilissimo strumento di orientamento dei consumatori;

3) ad assumere le opportune iniziative al fine di procedere rapidamente, possibilmente entro un anno, alla redazione ed approvazione di un nuovo testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, così da dare soluzione a numerosi problemi che da tempo sono in discussione e riunire le norme in modo organico e armonizzato.

9/3411/1.

Lettieri, Angelo Lauricella.

La Camera,

ritenuto che, nel recepimento della direttiva CEE 92/50 sugli appalti di servizi, vadano salvaguardate per il loro rilevante valore sociale e per il carattere di promozione della cooperazione in attuazione dei principi dell'articolo 45 della Costituzione, le norme contenute nella legge 8 novembre 1991, n. 381, che prevedono la possibilità di stipulare convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali, e la norma contenuta nella legge n. 355 del 1989, che consente l'affidamento di servizi postali a cooperative costituite tra i dipendenti degli appaltatori postali;

impegna il Governo

a salvaguardare la validità di queste norme recependole nel testo del decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/50, ai sensi della legge comunitaria 1993, articolo 12, lettera b).

9/3411/2.

Turci, Lorenzetti Pasquale.

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993 »;

considerata la perdurante difficoltà del nostro Paese nel recepire tempestivamente nell'ordinamento nazionale le normative comunitarie, malgrado l'adozione del meccanismo della legge comunitaria annuale;

rilevata la vischiosità dei circuiti informativi delle Camere relativamente all'attività comunitaria attivati dal Governo, ciò che si traduce spesso nella mancata o insufficiente partecipazione parlamentare alle decisioni adottate in materia comunitaria;

osservato che, nel 1992, l'Italia ha subito dalla Comunità ben 137 procedimenti d'infrazione e che perdura la difficoltà di armonizzazione con le normative comunitarie visto che, al 23 novembre 1993, l'Italia risulta inadempiente nella trasposizione di 43 direttive non ancora oggetto di procedura d'infrazione e di ben 71 direttive per le quali invece tale procedura è stata avviata;

giudicato che l'amministrazione italiana, nel suo complesso, non sembra rendersi sufficientemente conto dell'importanza di ottemperare con immediatezza alle sentenze emesse dalla Corte di giustizia delle Comunità europee e di impegnarsi a superare con fattiva collaborazione i rilievi mossi dalla Commissione esecutiva;

preso atto della delicatezza che assume la fase del pre-contenzioso comunitario ai fini della sollecita armonizzazione normativa alle decisioni comunitarie ed ai fini stessi dell'immagine e della forza contrattuale del nostro Paese per quanto riguarda le modalità di appartenenza all'Unione europea;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché gli atti con i quali la nostra Rappresentanza presso le Co-

munità europee informa il Governo stesso dell'apertura di ogni singolo pre-contenzioso siano contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi possa immediatamente esercitarsi l'attività di indirizzo e di controllo da parte degli organi istituzionalmente competenti.

9/3411/3.

Servello, Agostinacchio, Cellai.

La Camera,

in occasione dell'approvazione della legge comunitaria, atto Camera n. 3411;

visto il rilevante numero delle direttive e dei regolamenti e la minuta normazione che non consente i necessari adeguamenti nazionali e regionali;

rilevato che il periodo di preparazione del mercato unico si debba considerare concluso;

rilevata la necessità che, anche in materia agricola, debba valere il principio della sussidiarietà;

considerato che il processo legislativo è ancora di competenza dei Governi che compongono il Consiglio dell'Unione, con un ruolo ancora secondario del Parlamento europeo;

considerato altresì che rimane tuttora difficile per il Parlamento italiano avere una parte attiva nel processo di formazione delle direttive e dei regolamenti;

impegna il Governo

1) ad operare all'interno degli organi dell'Unione perché regolamenti e direttive siano contenuti nel minimo necessario all'armonizzazione e alla indicazione dei principi generali, facendo valere anche in agricoltura il principio della sussidiarietà;

2) a rendere possibile al Parlamento, attraverso la tempestiva ed adeguata comunicazione delle proposte, la partecipazione effettiva alla formazione delle direttive e dei regolamenti.

9/3411/4.

Bruni, Carli.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge comunitaria per il 1993;

considerato che detta legge ha per fine quello di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, attualmente disciplinato dal Trattato di Maastricht sull'Unione europea;

rilevato che il titolo II del Trattato di Maastricht istituisce la cittadinanza dell'Unione, prevedendo il riconoscimento dello status di cittadino dell'Unione a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro;

osservato che l'articolo 8-A del Trattato CEE, così come modificato dal Trattato di Maastricht, riconosce ai cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni locali nello Stato membro di residenza;

valutato che tale disposizione reca effetti sul contenuto degli articoli 48 e 51 della Costituzione;

impegna il Governo

a dare piena attuazione al diritto di elettorato attivo e passivo dei cittadini comunitari nelle elezioni locali aventi luogo nel nostro Paese predisponendo l'avvio dei provvedimenti necessari e ad attivarsi per impegnare i Governi dei Paesi aderenti alla CEE ad assicurare il reciproco trattamento in modo da consentire agli Italiani ed agli altri cittadini europei di esercitare il diritto di voto nelle scadenze elettorali amministrative più ravvicinate.

9/3411/5

Lauricella, Ciabbarri.

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge comunitaria per il 1993,

considerato che il Trattato di Maastricht sulla istituzione dell'Unione europea comporta profonde implicazioni di

adeguamento dell'ordinamento interno e di raccordo tra il livello normativo comunitario e quello nazionale;

rilevato che dall'Unione europea, pur costituendo essa un indubbio passo avanti lungo la via dell'integrazione europea, consegue una importante cessione di sovranità in favore delle istituzioni comunitarie non compensata sufficientemente da un recupero di democraticità di queste ultime, e che, a tale cessione di sovranità, si accompagna la riduzione dei poteri e di controllo del Parlamento italiano;

preso atto che la legge comunitaria annuale, pur configurandosi come uno strumento utile ai fini dell'organico e tempestivo recepimento delle normative comunitarie nell'ordinamento italiano, non può da sola risolvere le deficienze del sistema nazionale di partecipazione all'Unione europea che si riscontrano sia nella fase di elaborazione sia in quella di attuazione delle normative comunitarie stesse;

osservato che il ritardo nell'adeguamento alle normative, alle decisioni ed alle sentenze comunitarie è ancora rilevante, tanto che nel solo 1992 l'Italia è stata messa in mora ben 137 volte e solo la Grecia ed il Lussemburgo hanno conseguito un risultato peggiore;

reputato che l'Unione europea ha assoluto bisogno, specie in un momento come l'attuale di forte recessione economica, di maggiore e più convinto supporto di solidarietà e di coinvolgimento dei popoli che la costituiscono, ciò che è possibile con il rafforzamento delle basi democratiche dell'Unione;

impegna il Governo

a porre allo studio ed a presentare quanto prima alle Camere un provvedimento di revisione costituzionale che affianchi quello d'iniziativa parlamentare già presentato in questa legislatura e che affida ad una Commissione composta per metà da senatori e per metà da deputati le funzioni dell'indirizzo e del controllo in materia di

partecipazione dell'Italia all'Unione europea, dotandola di poteri analoghi a quelli delle Commissioni per gli affari europei operanti presso i Parlamenti della Germania e della Danimarca, nei quali è garantita la piena democraticità delle decisioni da adottare in maniera comunitaria.

9/3411/6

Ennio Grassi, Lauricella.

La Camera

impegna il Governo

ad assumere opportune iniziative affinché il completamento della cottura del pane parzialmente cotto, eseguito da soggetti diversi dal consumatore, venga considerato come fase della panificazione agli effetti degli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002.

9/3411/7.

Armellin, Torchio, Wilmo Ferrari, Bertoli.

La Camera,

in sede di approvazione della legge comunitaria 1993,

invita il Governo

ad assumere le opportune iniziative, con riferimento al recepimento della direttiva 90/314/CEE, in materia di viaggi, vacanze e circuiti tutto compreso, al fine di prevedere che l'obbligo di stipulare il contratto di assicurazione per i servizi tutto compreso venga esteso al venditore e che per il rimborso dei fondi depositati e per il rimborso, in caso di insolvenza o fallimento, possa essere previsto l'obbligo, per il venditore e l'organizzatore, di partecipare ad un fondo nazionale di garanzia, all'uopo da istituire conformemente a quanto avviene in altri paesi della Comunità.

9/3411/8.

Matteja, Piredda.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 gennaio 1994.**

Agrusti, Astori, Caccia, Carlo Casini, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Alfredo Galasso, Gottardo, Leccese, Matulli, Mazzuconi, Patuelli, Sacconi.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Agrusti, Artioli, Astori, Caccia, Carlo Casini, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Fincato, Fiori, Fumagalli Carulli, Alfredo Galasso, Gottardo, Leccese, Matulli, Mazzuconi, Patuelli, Pisicchio, Sacconi, Savino, Violante.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 gennaio 1994 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente progetto di legge:

S. 582-836-1317-1543. — Senatori COVATTA; COVATTA e DE ROSA; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; CHIARANTE ed altri: « Norme sulla circolazione dei beni culturali » (*approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3652).

Sarà stampato e distribuito.

Cancellazione dall'ordine del giorno di disegni di legge di conversione per decadenza dei relativi decreti-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conver-

sione in legge dei decreti-legge 22 novembre 1993, n. 469 e 23 novembre 1993, n. 471, i relativi disegni di legge di conversione sono stati cancellati dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle detrazioni di imposta e dei limiti di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1993, nonché altre disposizioni in materia di imposte sui redditi » (3363);

« Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM » (3383).

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e di autorizzazione a procedere a sequestro e perquisizione domiciliare.

Con lettera in data 18 gennaio 1994, pervenuta il 20 gennaio 1994, il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso gli atti, inviati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, di un procedimento penale concernente il deputato Paolo CIRINO POMICINO, nella sua qualità di ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché il signor Gianpaolo Zambelletti per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 319 e 321 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, continua-

ta) unitamente ad una richiesta di autorizzazione a procedere a sequestro ed a perquisizione domiciliare ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (doc. IV-bis, n. 14).

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti medesimi sarà stampata e distribuita.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera in data 18 gennaio 1994, pervenuta il 20 gennaio 1994, il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso gli atti, inviati dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Genova, di un procedimento penale concernente il deputato Giovanni PRANDINI, nella sua qualità di ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché i signori Franco Pesce, Guglielmo Fabbri e Antonio Crespo per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 317 dello stesso codice (concussione) (doc. IV-bis, n. 15).

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti medesimi sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, co-

pia di una ordinanza emessa dal ministro dei trasporti in data 11 gennaio 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 15 e 18 gennaio 1994, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, per gli esercizi dal 1991 al 1992 (doc. XV, n. 65);

Club alpino italiano (CAI), per gli esercizi 1991 e 1992 (doc. XV, n. 66).

Questi documenti saranno stampati e distribuiti.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 13 gennaio 1994, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno Maceratini n. 9/0072/3, Tassi n. 9/0072/7, Butti n. 9/0072/8 e Buontempo n. 9/0072/9, accolti tutti come raccomandazione nella seduta dell'Assemblea del 27 gennaio 1993 e Ciaffi ed altri n. 9/2306/1, approvato nella seduta dell'Assemblea del 20 aprile 1993.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale - Ufficio del Controllo e la segreteria della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente per materia.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 19 gennaio 1994, ai sensi dell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ha trasmesso la relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti su insediamenti ed infiltrazioni di soggetti e organizzazioni di tipo mafioso in aree non tradizionali, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 13 gennaio 1994 (doc. XXIII, n. 11).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 19 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 maggio 1983, n. 212, copia del decreto emanato in data 25 novembre 1993 concernente le determinazioni, per l'anno 1994, dei contingenti massimi nei vari gradi di ciascun ruolo dei sottufficiali dell'Aeronautica militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 24 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 16 dicembre 1993.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, sarà altresì portato a conoscenza del Go-

verno e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 24 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sugli spettacoli.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, tale documento è stato deferito dal Presidente del Senato, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 febbraio 1994.

Trasmissione dal ministro del tesoro.

Il ministro del tesoro, con lettera in data 19 gennaio 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la relazione — elaborata d'intesa con il ministro della sanità — sulla spesa sanitaria accertata di parte corrente relativa agli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992 (doc. XXVII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per la funzione pubblica ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le richieste di parere parlamentare sui seguenti schemi di regolamento:

« Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private, di autorizzazioni alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione all'acquisto di beni immobili, all'accetta-

zione di donazioni o eredità e al conseguimento di legati »;

« Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato »;

« Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli »;

« Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi di vendita e di iscrizione nel registro degli esercenti il commercio (REC) e del procedimento, ad essi connesso, di adozione del piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita »;

« Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione »;

« Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti amministrativi di approvazione delle deliberazioni degli enti autonomi fieristici vigilati dal Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, di riconoscimento della qualifica di internazionale delle manifestazioni fieristiche, di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche e di emanazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche »;

« Schema di regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di contributi per il piano straordinario per l'occupazione giovanile »;

« Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale ».

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite, rispettivamente:

alla II Commissione permanente (Giustizia);

alla VI Commissione permanente (Finanze);

alla IX Commissione permanente (Trasporti);

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

alla X Commissione permanente (Attività produttive);

alla XI Commissione permanente (Lavoro);

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Tali pareri dovranno essere espressi entro il 24 febbraio 1994.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, ha trasmesso il decreto di nomina a dirigenti generali della Ragioneria generale dello Stato dei dirigenti dottor Antonio Schettino e dottor Giancarlo Filocamo e il decreto di nomina a dirigenti generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dirigenti dottor Lucio Capparelli, dottor Edoardo Senes e dottor Enrico Vignes.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Annuncio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 14 e 18 gennaio 1994, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Lucca, Castellamonte (Torino),

Campolattaro (Benevento), San Lorenzo del Vallo (Cosenza), Verona, Nembro (Bergamo), Carrara (Massa Carrara), Montereale (L'Aquila), Bulzi (Sassari), Torpé (Nuoro), Motta Visconti (Milano), San Giorgio su Legnano (Milano) e Buccinasco (Milano), e del consiglio provinciale di Reggio Calabria.

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di Interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad Interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta dell'11 gennaio 1994, a pagina 7580, seconda colonna, alla trentaduesima riga, firmatario della proposta di legge n. 3587 è il deputato Leccese e non i deputati Vito e Leccese, come stampato.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

**ALA11-299
Lire 3900**